

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1468**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRICCOLA, CASATI, BOTTA, ORSENIGO, ROSSATTINI,
BIANCHINI, SERRENTINO***Presentata il 21 marzo 1984***Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione ed industriali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da statistiche approssimative e sicuramente in difetto, risulta che in Italia si registrano ogni anno oltre 500 morti nelle abitazioni civili, causate da folgorazione, più un numero che va dai 5.000 ai 10.000 infortunati, in cui la corrente elettrica ha provocato ustioni o altri infortuni spesso di rilevante gravità.

In Inghilterra, Belgio, Germania, Francia, eccetera, questo problema è stato da anni preso in considerazione con una regolamentazione efficace, sia a livello di apparecchiature che di impianti.

In detti Paesi esistono severi controlli prima dell'allacciamento elettrico e l'istituzione di una qualifica professionale per gli installatori.

In Italia, mentre il problema è risolto parzialmente con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, nu-

mero 547, per quanto concerne gli ambienti di lavoro, attraverso il controllo periodico obbligatorio, non altrettanto si può dire per le abitazioni di uso civile dove il frequente uso delle apparecchiature elettriche porta alla dolorosa casistica sopraesposta.

Solo la legge n. 186 del 1° marzo 1968 pone parziale rimedio alla situazione nazionale, ufficializzando le norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Ma, mentre la normativa tecnica è esauriente per quanto concerne la realizzazione, costruzione ed installazione a « regola d'arte » degli impianti elettrici è carente non prevedendo né sanzioni né esigenze di collaudo né la qualifica degli installatori.

È estremamente importante ed urgente che gli impianti elettrici, specialmente quelli delle abitazioni civili, siano sotto-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

posti a regolare collaudo prima della loro messa in esercizio.

Innegabilmente la casa moderna, anche la più modesta è ormai paragonabile ad un laboratorio artigiano. Infatti a prescindere dalla illuminazione, con la diffusione degli elettrodomestici: lavapanni, lavapiatti, ferri da stiro, fornelli elettrici, stufette, eccetera, nonché radio e televisori, le reti elettriche di distribuzione interna hanno invaso gli appartamenti con grave pericolo dei cittadini ed in particolare dei bambini che sono attirati dalla curiosità quando viene loro vietato di toccare una presa di corrente, un interruttore o una lampada portatile.

I gravi incidenti sopra accennati sono dovuti proprio ai pericoli latenti derivanti da questa situazione ed all'assenza di un rigoroso collaudo preventivo.

Visto che la « licenza di abitabilità » ovvero agibilità, di qualsiasi nuova costruzione è rilasciata esclusivamente dal sindaco, su richiesta del committente, e su presentazione al comune della documentazione tecnica concernente la costruzione, particolarmente riferita alle caratteristiche igieniche e di sicurezza, appare ovvio che tra questa documentazione risulti anche il « certificato di collaudo degli impianti elettrici » rilasciato da tecnico competente ovvero sia ingegnere o perito elettrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale.

Operativamente il comune deve subordinare il rilascio della « licenza d'uso » all'esito positivo del collaudo elettrico.

Per uno sviluppo organico del collaudo è indispensabile disporre *a priori* di

un progetto di massima dell'impianto elettrico, da aggiornare in corso d'opera, alla presentazione del quale unitamente ai tradizionali documenti il comune subordina la « concessione edilizia ».

Provvedimenti analoghi, già noti, sono in vigore da anni per quanto concerne gli impianti termici, in base alla legge n. 373 del 1976 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 1977.

L'adozione delle particolari cautele derivanti dalla presente proposta di legge non comporta alcun onere economico all'amministrazione e solamente costi insignificanti per il committente, specie se rapportati al valore delle vite umane salvate o maggiormente protette.

Si noti che con il dispositivo della presente proposta di legge non occorre prevedere sanzioni di alcun genere, poiché la inadempienza delle prescrizioni esposte comporta automaticamente il blocco delle procedure amministrative con grave danno per il committente.

È importante che i comuni, quali amministratori di un'ordinata vita civile, si facciano carico delle responsabilità che una evasione verso questi problemi comporta. Inoltre, per una conservazione ed una serietà, nel rispetto di certe norme, è significativa e fondamentale anche una azione informativa verso il cittadino stesso, che, come soggetto primario, deve essere investito per capire l'importanza e non sottovalutare tutto quello che si può fare per una migliore considerazione e salvaguardia della vita stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Impianti soggetti alle norme).

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a tutti gli impianti elettrici ed elettronici, delle civili abitazioni, compresi quelli degli edifici di cui al successivo articolo 11. La realizzazione di detti impianti deve avvenire in modo da garantire la sicurezza d'esercizio e la incolumità pubblica ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1° marzo 1968, n. 186, o in alternativa secondo norme analoghe di paesi stranieri per i quali vige reciproco riconoscimento nonché secondo le direttive della CEE.

ART. 2.

(Progettazione degli impianti).

La realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo 1 deve avere luogo in base ai progetti esecutivi redatti e firmati, nei limiti delle rispettive competenze, da ingegneri o da periti industriali iscritti agli albi professionali.

ART. 3.

(Presentazione degli elaborati tecnici).

All'atto della presentazione del progetto di nuova costruzione o di ristrutturazione degli edifici, devono essere depositati al competente ufficio comunale o ad altri eventuali uffici competenti quali gli ispettorati del lavoro e gli organi di prevenzione previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elaborati tecnici inerenti gli impianti elettrici ed elettronici interessanti detti edifici, assieme agli altri progetti usuali, unitamente ad una specifica

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi, alle norme ed ai regolamenti vigenti, firmata dal tecnico di cui al precedente articolo 2.

In alternativa, per costruzioni non soggette alla concessione comunale, il tecnico di cui all'articolo 2 può essere rappresentante della ditta installatrice.

ART. 4.

(Concessione di edificazione).

È fatto obbligo ai comuni di subordinare il rilascio della concessione edilizia alla presentazione degli elaborati di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

ART. 5.

(Varianti e modifiche).

Le varianti che la direzione dei lavori proponesse in corso d'opera, devono essere documentate con il deposito dei relativi elaborati presso l'ufficio tecnico comunale a garanzia ed ai fini del collaudo di cui al susseguente articolo 7, prima del compimento delle opere.

ART. 6.

(Collaudatori).

Gli impianti di cui all'articolo 1 debbono essere collaudati disgiuntamente dal collaudo delle opere murarie e degli altri impianti tecnologici cui sono connessi.

Il collaudo deve essere eseguito, con le modalità rispondenti alle norme CEI, da ingegneri o da periti industriali nei limiti delle rispettive competenze e iscritti negli albi professionali, anche se hanno preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione e fornitura dell'impianto da collaudare.

La nomina del collaudatore spetta al committente o al costruttore, i quali hanno l'obbligo di comunicare il relativo nominativo all'ultimazione dei lavori.

ART. 7.

(Certificato di collaudo).

Il certificato di collaudo e la relazione tecnica dalla quale risultano, sulla base della documentazione di cui agli articoli 3 e 5, gli accorgimenti prescritti dalle leggi, norme e regolamenti vigenti, firmati dal tecnico collaudatore di cui all'articolo 6, devono essere presentati unitamente al certificato di conformità rilasciato dall'installatore ed alla richiesta della licenza di utilizzazione, abitabilità e agibilità.

In alternativa, nei casi in cui non è richiesta la licenza d'uso, può essere presentato al committente il solo certificato di conformità alle leggi, norme e regolamenti vigenti, sempre firmato dal tecnico dell'installatore, che ne resta penalmente e civilmente responsabile a tutti gli effetti.

ART. 8.

(Rilascio licenza di utilizzazione).

È fatto obbligo ai comuni di subordinare il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità all'esito positivo del collaudo degli impianti elettrici ed elettronici nelle modalità indicate negli articoli 6 e 7.

Nulla osta che il comune si riservi di effettuare le ispezioni e revisioni periodiche circa la sicurezza delle prestazioni delle opere, sempre ai fini dell'incolumità dei cittadini.

ART. 9.

(Regolamento edilizio).

Gli obblighi degli articoli precedenti riguardanti le competenze dei comuni devono essere richiamati nei rispettivi regolamenti edilizi comunali.

ART. 10.

L'impresa installatrice deve essere iscritta all'albo istituito dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o nel registro di cui al re-

gio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, in base ad accertamento delle capacità professionali, secondo le modalità previste dalle commissioni provinciali per l'artigianato o le camere di commercio, industria e agricoltura.

In alternativa l'impresa deve essere regolarmente iscritta ad un albo nazionale di installatori regolarmente riconosciuto.

ART. 11.

(Costruzioni industriali ed assimilate).

La presente legge si applica anche alle costruzioni industriali, scuole, ospedali e costruzioni ad uso collettivo erette da privati.

La licenza di utilizzazione rilasciata dal comune non sostituisce le approvazioni ed autorizzazioni delle autorità competenti previste dalle norme in vigore per le costruzioni non adibite ad abitazioni.

Per queste costruzioni, gli impianti elettrici devono essere conformi anche alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, riguardante la prevenzione degli infortuni, o a quelle stabilite da altri eventuali organi secondo la legge 23 dicembre 1978, n. 833.